

Nel riciclaggio da distinguere bene oggetto del reato e vantaggio ricavato

La confisca per equivalente non può essere superiore al profitto del reato

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. [37590](#) depositata ieri, la Cassazione ha ribadito che, ai fini della confisca per equivalente nel riciclaggio vanno tenute **distinte** la somma o il bene oggetto di tale reato e il vantaggio coincidente con il prodotto, profitto o prezzo che l'autore dello stesso abbia ricavato dall'attività illecita.

La vicenda giunta all'attenzione della Corte riguardava due soggetti condannati per i reati di ricettazione, riciclaggio e fraudolenta attribuzione di valori, nei confronti dei quali era stata disposta, per ciascuno, la **confisca per equivalente** di due distinte somme di denaro. In particolare, agli stessi si contestava di aver ricevuto da altro soggetto, condannato in altro processo, denaro proveniente dal traffico di stupefacenti e di averli riciclati trasferendo a quest'ultimo immobili intestati alle società di cui i ricorrenti erano amministratori.

La Corte è giunta alla decisione ricordando che la *ratio* della confisca di valore o per equivalente consiste nella impossibilità di procedere alla confisca "diretta" della cosa che presenti un **nesso di derivazione** qualificata con il reato. La trasformazione, l'alienazione o la dispersione di ciò che rappresenta il prezzo o il profitto del reato determina la conseguente necessità, per l'ordinamento, di approntare uno strumento che, in presenza di determinate categorie di fatti illeciti, faccia sì che il "beneficio" che l'autore del fatto ha tratto, ove fisicamente non rintracciabile, venga ad essere concretamente sterilizzato sul piano patrimoniale, attraverso una misura ripristinatoria che incida direttamente sulle disponibilità dell'imputato, privandolo del *tantumdem* sul piano monetario.

Da qui, la logica strutturalmente **sanzionatoria** della confisca di valore, posto che è l'imputato colui che viene ad essere direttamente colpito nelle sue disponibilità economiche (e non la cosa in quanto derivante dal reato), e ciò proprio perché autore dell'illecito; restando il collegamento tra la confisca, da un lato, ed il prezzo o profitto del reato, dall'altro, misurato solo da un meccanismo di equivalenza economica (SS.UU. n. [31617/2015](#))

Dalla natura di sanzione penale della confisca per equivalente deriva la sua **irretroattività** (da ultimo, Cass. n. 46049/2018), l'inapplicabilità per via estensiva e analogica (SS.UU. n. [38691/2009](#)) e a fronte della prescrizione del reato (SS.UU. n. 31617/2015). Ma soprattutto, rileva qui la Corte, la natura sanzionatoria di tale vincolo comporta che esso non possa essere disposto per un valore superiore al profitto del reato, che altrimenti si tratterebbe di pena illegale il cui importo deve essere ridotto dal giudice anche di ufficio.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che dalla sentenza impugnata emergeva che le somme di cui era stata ordinata la confisca per equivalente erano derivate da un traffico di stupefacenti a cui i ricorrenti erano rimasti **estranei**. Questi avevano riciclato tali somme provenienti dal soggetto condannato per quel reato ed estraneo al presente giudizio, trasferendo a quest'ultimo immobili intestati alle società di cui i ricorrenti erano amministratori. Non ha condiviso la conclusione che tali somme fossero prodotto, profitto o prezzo del riciclaggio ritenendola in contrasto con i principi a cui è giunta sul tema la giurisprudenza di legittimità.

In particolare, nel riciclaggio vanno tenute distinte la somma o il bene oggetto di riciclaggio e il vantaggio coincidente con il prodotto, profitto o prezzo che l'autore del riciclaggio ricava dall'attività illecita. Pertanto, tale vantaggio non deve corrispondere al bene o al valore del bene **oggetto del riciclaggio**.

Si è infatti colta, nel caso di specie, una evidente **sovrapposizione** tra l'oggetto del reato – le somme riciclate – e il prodotto, profitto o prezzo di esso: quest'ultimo per la Corte non può che essere necessariamente inferiore alle somme riciclate a meno di non ritenere – ma non vi erano elementi in atti in questo senso – che l'autore del traffico di stupefacenti non avesse ricavato alcun profitto dal reato. Pertanto, la porzione di confisca per equivalente applicata in più rispetto al prodotto, profitto o prezzo del reato di riciclaggio deve considerarsi una sanzione illegale per elidere la quale, in assenza di specifico gravame dei ricorrenti, la Corte ha ritenuto di provvedere d'ufficio.

Infatti, l'illegalità della pena consiste nel fatto che una cosa è il prodotto, profitto o prezzo che l'autore del riciclaggio trae dal reato che ha commesso, altra e differente cosa è il bene riciclato. Nei confronti del riciclatore può essere disposta solo la confisca del prodotto, profitto o prezzo che gli è derivato dal reato di riciclaggio, mentre nei confronti del riciclatore può essere disposta la confisca del bene riciclato sempre che ne sussistano i presupposti.

Dalla natura di sanzione della confisca deriva quindi che questa non poteva essere applicata per un valore superiore al profitto del reato di riciclaggio, nel caso di specie non determinato. Di qui, l'**annullamento** del provvedimento di confisca con rinvio ad altro giudice di merito che accerti l'effettivo ammontare del provento tratto dal riciclaggio dall'uno e dall'altro dei ricorrenti, con conseguente corretta determinazione delle somme da confiscare.